



# **CITTÀ DI SALA CONSILINA**

**PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036**

**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – ECOLOGIA**

**COMANDO POLIZIA MUNIICPALE**

**Ord. n. 6**

**Anno 2013**

OGGETTO: DIFFIDA PER LA RIMOZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI POSIZIONATI IN AREE PRIVATE , APERTE ALL'USO PUBBLICO, DI PROPRIETA' DEL SIG. ARCANGELO MIGLIORE- AREA TERMINAL BUS. Proprietario mezzo pubblicitario: Autosala S.p.A.

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il comma 13- bis dell'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 ( codice della strada ) secondo il quale “ in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, il soggetto che ha la disponibilità del mezzo pubblicitario e beneficiario del messaggio, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto “;

**VISTI** il verbale di accertamento n. 671/13 del 24.12.2012, per violazione dell'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada ) elevati perché, in area privata aperta all'uso pubblico ( area Termina Bus), sita in questo Comune alla via Mura Rosse ) il soggetto proprietario e beneficiario dell'impianto pubblicitario ed il soggetto proprietario/gestore delle aree sopra indicate collocavano/consentivano/o non impedivano che fossero installati:

**A)** n.1 cartello pubblicitario ,monofacciale , luminoso , avente dimensioni di mq.5,00 convenzionali , posizionato su pilastro struttura Terminal Bus , lato destro ( guardando la struttura dalla via pubblica Mura Rosse) senza che fosse stata rilasciata preventiva autorizzazione amministrativa che ne legittimasse l'installazione.Per il messaggio apposto vedasi documentazione fotografica allagata .

**ATTESO** che attualmente l'area Terminal bus fa capo alla società THE BEST WORLD s.r.l., con sede legale in Sala Consilina alla via Mura Rosse , il cui Amministratore Unico è il sig. Migliore Arcangelo, nato a Sala Consilina il 03.06.1964, ivi residente alla via Mura Rosse, che tra l'altro è anche il proprietario dell'area, mentre l'impianto è di proprietà della ditta Autosala S.p.A. , avente sede legale in Atena Lucana alla via Maglianiello, legalmente rappresentata dal sig. Parrella Vincenzo , nato a Sant'Arsenio il 05.06.1950 , domiciliato per la carica presso la sede legale della società ;

**VISTA** la comunicazione inizio procedimento n.2556 del 18.02.2013, regolarmente notificata ai soggetti destinatari;

**RILEVATO** che nonostante l'invito formale alla rimozione volontaria dei mezzi pubblicitari abusivi, ad oggi , il soggetto proprietario/beneficiario dell'impianto non ha provveduto all'asporto del manufatto ( vedasi comunicazione n.2005 del 05.02.2013 ) né le modifiche apportate all'impianto e comunicate a questo Ufficio sono sufficienti ed idonee a supportare la redazione ed emissione di provvedimento autorizzativo legittimo;

**RITENUTO** pertanto, opportuno provvedere ad ordinare la rimozione degli impianti pubblicitari sopraindicati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 13-bis dell'art. 23 del d.lgs. 1992, n.285 ( codice della strada );

**VISTO** l'articolo 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 (codice della strada )

## **DIFFIDA,**

I signori:

**Parrella Vincenzo**, nato a Sant'Arsenio il 05.06.1950 , nella sua qualità di Legale rappresentante della ditta Autosala S.p.A. , con sede legale in Atena Lucana alla via Maglianiello ( P.I. 04216448069), domiciliato per la carica presso la sede della citata società ;

**Migliore Arcangelo**, nato a Sala Consilina il 03.06.1964, ivi residente alla via Mura Rosse, nella sua qualità di proprietario dell'Area Terminal Bus , sita alla via Mura Rosse di questa Città;

## **A RIMUOVERE**

entro 10 giorni dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente atto, l'impianto pubblicitario sopra indicato, a loro spese, avvertendoli, che in caso di inottemperanza sarà applicata a loro carico la sanzione prevista

dall'art. 23, comma 13-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 ( codice della strada ) da un minimo di euro 4.696,00 ad un massimo di euro 18.785,00, oltre alla rimozione coattiva a loro spese dell' impianto non autorizzato e non conforme al codice della strada ed al suo regolamento, nonché al regolamento comunale in materia.

### **DISPONE**

#### CHE IN CASO DI INOTTEMPERANZA nel termine prescritto:

personale del Servizio Manutenzione del comune, provvederà alla rimozione degli impianti sopra indicati, a spese degli interessati , con assistenza della Polizia Municipale;

Che detta attività sarà effettuata all'inutile decorso del termine fissato, in data 03.04.2013 ore 10:00, con avviso che la Pubblica Amministrazione procedente provvederà d'ufficio, ove occorre anche introducendosi nella relativa proprietà allo scopo di adempiere a quanto di dovere, secondo quanto previsto dall'art. 23 , comma 13- bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 ( codice della strada ), nella parte da ultimo modificata dalla legge 29 luglio 2010, n.120;

Che ogni eventuale ostacolo od impedimento frapposto dagli interessati o dai terzi proprietari all'adempimento dei doveri dei pubblici ufficiali gravati dell'esecuzione della presente ordinanza sarà segnalata alla magistratura penale a norma di legge;

Che a tal fine i soggetti diffidati dovranno trovarsi sul posto alla data fissata per le operazioni di rimozione dei mezzi pubblicitari e che comunque si procederà anche in loro assenza, avvertendoli che ogni atteggiamento ostruzionistico sarà valutato ai fini della eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto di impedimento all'adempimento di un dovere previsto dalla legge;

Che l'impianto pubblicitario rimosso sarà depositato presso il deposito comunale sito alla via Casino Oliva con l'ulteriore precisazione che ai soggetti sopra individuati saranno addebitate anche le spese di custodia dei manufatti.

Si avvisa che decorsi sessanta (60) giorni dalla data di notifica della presente diffida senza che i soggetti innanzi generalizzati ne abbiano richiesto la restituzione , l'ente proprietario potrà liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi, anche ordinando la loro distruzione .

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro sessanta giorni dalla notificazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica , entro 120 giorni dalla notificazione.

Il presente atto verrà notificato a:

(Racc.A/R o altre forme di legge ) ai sig.ri:

**-Parrella Vincenzo, nato a Sant'Arsenio il 05.06.1950 , nella sua qualità di Legale rappresentante della ditta Autosala S.p.A. , con sede legale in Atena Lucana alla via Maglianiello ( P.I. 04216448069), domiciliato per la carica presso la sede della citata società ;**

**Migliore Arcangelo, nato a Sala Consilina il 03.06.1964, ivi residente alla via Mura Rosse,nella sua qualità di proprietario dell'Area Terminal Bus , sita alla via Mura Rosse di questa Città.**

**Sala Consilina,li 13.03.2013**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ten. Gian Mauro BARATTA**